

REGOLAMENTO DI ISTITUTO LICEO CAGNAZZI

Art. 1.

Premessa

La scuola si propone come luogo di educazione in senso ampio, dove il processo di apprendimento, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica degli studenti vengono favoriti e garantiti dal "patto formativo"; attraverso di esso si realizzano gli obiettivi del miglioramento della qualità, della trasparenza, della flessibilità, della collegialità e della partecipazione attiva, secondo le modalità definite dal Piano dell'Offerta Formativa dell'Istituto. Nello spirito del "patto formativo", ogni componente si impegna ad osservare e a far osservare il presente regolamento che, secondo la prassi istituzionale, è adottato dal Consiglio di Istituto ai sensi dell'Art.10.3, comma a, del D.Lgs. 297/1994 ed ha pertanto carattere vincolante. È uno strumento a carattere formativo, che definisce le corrette norme relazionali e procedurali alle quali far riferimento, il cui rispetto diviene indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica.

Il presente regolamento può essere modificato dal Consiglio di Istituto, secondo le modalità previste dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi Collegiali, previa informazione e condivisione da parte di tutta la comunità scolastica.

All'atto dell'iscrizione a scuola viene consegnato un estratto del Regolamento contenente le norme principali relative agli alunni e alle famiglie, e viene richiesto ai genitori di sottoscrivere una dichiarazione in cui si impegnano a rispettarne le regole e ad adoperarsi affinché vengano rispettate anche dai propri figli.

Il Regolamento è in visione all'albo dell'Istituto e pubblicato sul sito web.

Art.2

Finalità e caratteri della valutazione

1. Il presente regolamento provvede al coordinamento delle disposizioni concernenti la valutazione degli alunni, tenendo conto anche dei disturbi specifici dell'apprendimento e della disabilità degli stessi, ed enuclea le modalità applicative della disciplina regolante la materia secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 ottobre 2008, n. 169.

2. Ciascuno studente ha diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva (e ne consegue un aggiornamento immediato sul registro elettronico), volta ad attivare un processo di autovalutazione che aiuti il ragazzo ad individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento: a tale riguardo i docenti si impegnano a comunicare contestualmente gli esiti delle prove orali (secondo modalità stabilite dal Consiglio di classe), mentre per le verifiche scritte gli elaborati dovranno essere riconsegnati non oltre i quindici giorni successivi alla prova. Inoltre, i docenti si impegnano a limitare le verifiche orali programmate. La scuola garantisce l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio.

3. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sul rendimento scolastico devono essere coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal Piano dell'Offerta Formativa definito dalle istituzioni scolastiche ai sensi degli articoli 3 e 8 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275.

4. Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.

5. Al termine dell'anno conclusivo della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado, dell'adempimento dell'obbligo di istruzione ai sensi dell'articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché al termine del secondo ciclo dell'istruzione, la scuola certifica i livelli di apprendimento raggiunti da ciascun alunno, al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire l'orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire gli eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l'inserimento nel mondo del lavoro.

6. Le istituzioni scolastiche assicurano alle famiglie una informazione tempestiva circa il processo di apprendimento e la valutazione degli alunni effettuata nei diversi momenti del percorso scolastico, avvalendosi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di riservatezza, anche degli strumenti offerti dalle moderne tecnologie.

7. I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale, in quanto soggetti all'obbligo d'istruzione ai sensi dell'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani.

Art. 3

Valutazione degli alunni nella scuola secondaria di secondo grado

1. La valutazione, periodica e finale, degli apprendimenti è effettuata dal Consiglio di classe, formato ai sensi del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, con deliberazione assunta, ove necessario, a maggioranza. I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni disabili, i criteri a norma dell'articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti di sostegno, essi si esprimono con un unico voto. Il personale docente esterno e gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività o insegnamenti per l'ampliamento e il potenziamento dell'offerta formativa, ivi compresi i docenti incaricati delle attività alternative all'insegnamento della religione cattolica, forniscono preventivamente ai docenti della classe elementi conoscitivi sull'interesse manifestato e il profitto raggiunto da ciascun alunno.

2. La valutazione periodica e finale del comportamento degli alunni è espressa in decimi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge. Il voto numerico è riportato anche in lettere nel documento di valutazione. La valutazione del comportamento concorre alla determinazione dei crediti scolastici e dei punteggi utili per beneficiare delle provvidenze in materia di diritto allo studio.

3. La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica resta disciplinata dall'articolo 309 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, ed è comunque espressa senza attribuzione di voto numerico, fatte salve eventuali modifiche all'intesa di cui al punto 5 del Protocollo addizionale alla legge 25 marzo 1985, n. 121.

4. I periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro fanno parte integrante dei percorsi formativi personalizzati ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77. La valutazione, la certificazione e il riconoscimento dei crediti relativamente ai percorsi di alternanza scuola-lavoro, ai sensi del predetto decreto legislativo, avvengono secondo le disposizioni di cui all'articolo 6 del medesimo decreto legislativo.

5. Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.

6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non

promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline va comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.

Art. 4

Valutazione degli alunni con disabilità

1. La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato previsto dall'articolo 314, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, ed è espressa con voto in decimi secondo le modalità e condizioni indicate nei precedenti articoli.

2. Per l'esame conclusivo del primo ciclo sono predisposte, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove di esame differenziate, comprensive della prova a carattere nazionale di cui all'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni, corrispondenti agli insegnamenti impartiti, idonee a valutare il progresso dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove sono adattate, ove necessario in relazione al piano educativo individualizzato, a cura dei docenti componenti la commissione. Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma di licenza.

3. Le prove dell'esame conclusivo del primo ciclo sono sostenute anche con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché di ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, previsti dall'articolo 315, comma 1, lettera b), del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994. Sui diplomi di licenza è riportato il voto finale in decimi, senza menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

4. Agli alunni con disabilità che non conseguono la licenza è rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per l'iscrizione e per la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi validi anche per l'accesso ai percorsi integrati di istruzione e formazione.

5. Gli alunni con disabilità sostengono le prove dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione secondo le modalità previste dall'articolo 318 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

6. All'alunno con disabilità che ha svolto un percorso didattico differenziato e non ha conseguito il diploma attestante il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo, è rilasciato un attestato recante gli elementi informativi relativi all'indirizzo e alla durata del corso di studi seguito, alle materie di insegnamento comprese nel piano di studi, con l'indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna, alle competenze, conoscenze e capacità anche professionali, acquisite e dei crediti formativi documentati in sede di esame.

Art. 5

Valutazione del comportamento

1. La valutazione del comportamento degli alunni nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado, di cui all'articolo 2 del decreto-legge, si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole

che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Dette regole si ispirano ai principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.249, e successive modificazioni.

2.La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi in sede di scrutinio intermedio o finale è decisa dal consiglio di classe nei confronti dell'alunno cui sia stata precedentemente irrogata una sanzione disciplinare ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e al quale si possa attribuire la responsabilità nei contesti di cui al comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge, dei comportamenti:

a) previsti dai commi 9 e 9-bis dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni;

b) che violino i doveri di cui ai commi 1, 2 e 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni.

3.La valutazione del comportamento con voto inferiore a sei decimi deve essere motivata con riferimento ai casi individuati nel comma 2 e deve essere verbalizzata in sede di scrutinio intermedio e finale.

4.Ciascuna istituzione scolastica può autonomamente determinare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e della legislazione vigente, anche in sede di elaborazione del piano dell'offerta formativa, iniziative finalizzate alla promozione e alla valorizzazione dei comportamenti positivi, alla prevenzione di atteggiamenti negativi, al coinvolgimento attivo dei genitori e degli alunni, tenendo conto di quanto previsto dal regolamento di istituto, dal patto educativo di corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, e successive modificazioni, e dalle specifiche esigenze della comunità scolastica e del territorio. In nessun modo le sanzioni sulla condotta possono essere applicate agli alunni che manifestino la propria opinione come previsto dall'articolo 21 della Costituzione della Repubblica italiana.

Art. 6

Assolvimento dell'obbligo di istruzione

1. L'obbligo di istruzione è assolto secondo quanto previsto dal regolamento adottato con decreto del Ministro della pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, nel quadro del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n.76, e al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

Art. 7

Ammissione all'esame conclusivo del secondo ciclo dell'istruzione

Criteri di ammissione come da O.M. 205 dell'11 marzo 2019

Art. 8

Certificazione delle competenze

1.Nel primo ciclo dell'istruzione, le competenze acquisite dagli alunni sono descritte e certificate al termine della scuola primaria e, relativamente al termine della scuola secondaria di primo grado, accompagnate anche da valutazione in decimi, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge.

2.Per quanto riguarda il secondo ciclo di istruzione vengono utilizzate come parametro di riferimento, ai fini del rilascio della certificazione di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro della

pubblica istruzione 22 agosto 2007, n. 139, le conoscenze, le abilità e le competenze di cui all'allegato del medesimo decreto.

3.La certificazione finale ed intermedia, già individuata dall'accordo del 28 ottobre 2004, sancito in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, per il riconoscimento dei crediti formativi e delle competenze in esito ai percorsi di istruzione formazione professionale, è definita dall'articolo 20 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

4.La certificazione relativa agli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado è disciplinata dall'articolo 6 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, e successive modificazioni.

5.Le certificazioni delle competenze concernenti i diversi gradi e ordini dell'istruzione sono determinate anche sulla base delle indicazioni espresse dall'Istituto nazionale per la valutazione del sistema di istruzione (INVALSI) e delle principali rilevazioni internazionali.

6.Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e ricerca, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.275, sono adottati i modelli per le certificazioni relative alle competenze acquisite dagli alunni dei diversi gradi e ordini dell'istruzione e si provvede ad armonizzare i modelli stessi alle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge e da quelle del presente regolamento.

Art.9

Patto educativo di corresponsabilità

Il Patto educativo di corresponsabilità è stato codificato dal DPR n. 235/2007 art.3 come inserimento sub art. 5-bis al DPR 24/06/1998 n. 249 concernente lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria.

L'obiettivo del patto educativo, in sostanza, è quello di impegnare le famiglie, fin dal primo momento dell'iscrizione dei figli a scuola, a condividere con la scuola stessa i nuclei fondanti dell'azione didattica ed educativa da realizzarsi attraverso il P.O.F. - Piano dell'offerta formativa.

La scuola dell'autonomia può svolgere efficacemente la propria funzione educativa soltanto se è in grado di instaurare una sinergia virtuosa, oltre che con il territorio, tra i soggetti che compongono la comunità scolastica: il dirigente scolastico, il personale della scuola, i docenti, gli studenti ed i genitori. L'introduzione del patto di corresponsabilità è orientata a porre in evidenza il ruolo strategico che può essere svolto dalle famiglie nell'ambito di una alleanza educativa che coinvolga la scuola, gli studenti ed i loro genitori ciascuno secondo i rispettivi ruoli e responsabilità. Il Patto vuole essere dunque uno strumento attraverso il quale declinare i reciproci rapporti, diritti e doveri che intercorrono tra l'istituzione scolastica e le famiglie.

Al fine di dare attuazione al dettato normativo, onde poter concretizzare le sinergie di cui innanzi per la migliore realizzazione del Piano dell'offerta formativa, i soggetti coinvolti nell'azione didattica ed educativa osserveranno quanto appresso indicato.

Comma 1 LA SCUOLA SI IMPEGNA A:

- offrire un ambiente favorevole all'apprendimento, alla crescita culturale ed integrale della persona, un ambiente aperto alla pluralità delle idee, rispettoso dell'identità di ciascuno studente, garantendo un servizio didattico di qualità in un ambiente educativo sereno e favorendo il processo di formazione di ciascuno studente, nel rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento di ognuno;
- offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo di ciascuno oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;
- favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili; promuovere iniziative di accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura anche attraverso la realizzazione di iniziative interculturali; stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli studenti;
- garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante rapporto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.

Comma 2 I DOCENTI

I Docenti progettano l'attività formativa secondo le indicazioni relative ai rispettivi curricoli, sono responsabili delle strategie didattiche adottate nel lavoro scolastico.

Essi sono impegnati a

- comunicare gli obiettivi didattici e formativi esplicitando i percorsi per raggiungere i diversi traguardi;
- rendere noto agli studenti e ai genitori il proprio progetto formativo e a riferire in ordine alle diverse attività che vengono promosse nel corso dell'anno scolastico;
- articolare il proprio lavoro in modo da prevedere anche attività di recupero, sostegno e potenziamento, individuando i percorsi di insegnamento-apprendimento;
- creare e realizzare, all'interno della classe e della scuola, relazioni positive fondate sul dialogo e sul rispetto reciproco;
- non ricorrere a servizi di messaggistica istantanea o social se non per questioni concernenti l'organizzazione dell'attività didattica;
- favorire la più ampia partecipazione attiva e responsabile da parte di ciascuno studente verso le attività didattiche e le varie attività formative;
- spiegare la necessità, le funzioni e gli scopi delle prove di verifica, della misurazione e del controllo degli apprendimenti;
- esplicitare i criteri di valutazione adottati relativamente alla propria disciplina e, in generale, relativamente ai livelli di apprendimento raggiunti.

Comma 3 GLI STUDENTI

Gli studenti sono i titolari del diritto allo studio e i destinatari di tutte le azioni poste in essere al fine di poter pervenire alla piena realizzazione del diritto e delle azioni in questione.

Essi hanno, però, il dovere di impegnarsi a:

- conoscere gli obiettivi formativi, didattici e disciplinari che intendono raggiungere; il percorso o i percorsi per raggiungerli; le tappe del proprio percorso di apprendimento e gli specifici livelli raggiunti;
- svolgere regolarmente e continuativamente il lavoro assegnato a scuola e a casa;
- rispondere con attenzione e partecipazione alle proposte didattiche e formative con il proprio personale contributo;
- rispettare le diversità personali e culturali, le diverse sensibilità; a mantenere aperto il dialogo e viva la comunicazione con i propri pari e con gli adulti, con i compagni, gli insegnanti e tutto il personale della scuola;
- rispettare gli ambienti, gli arredi, gli oggetti e gli strumenti di lavoro;

- conoscere e rispettare il Regolamento di Istituto.

Comma 4 I GENITORI

Una costruttiva collaborazione tra scuola e famiglia è premessa indispensabile per la riuscita del progetto didattico-educativo.

Essi si impegnano pertanto a:

- prendere visione del progetto formativo; a dividerlo e discuterlo con i figli, assumendosi la responsabilità di quanto espresso e sottoscritto;
- condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di dare continuità alla propria azione didattica ed educativa; partecipare con proposte ed osservazioni ad incontri e assemblee;
- conoscere il Regolamento di Istituto;
- mantenere aperta la comunicazione con i docenti e con la scuola attraverso la puntuale lettura e l'eventuale firma degli avvisi e attraverso colloqui personali; discutere coi i figli eventuali decisioni e provvedimenti disciplinari, stimolando una riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità;
 - seguire i propri figli aiutandoli ad affrontare la fatica dello studio e nell'esecuzione dei compiti assegnati;
 - aiutare i figli a compiere scelte responsabili, individuando giuste priorità nelle molteplici attività svolte;
- collaborare con i docenti nel progetto didattico educativo affinché il comportamento del proprio figlio sia adeguato al luogo, rispettoso dei compagni, dei docenti, del personale e di tutti gli ambienti della scuola.

Regolamento applicativo dello statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. 24/06/1998 n. 249) approvato dal Consiglio di Istituto del 20/05/2019

ART. 1 - DIRITTI

Gli studenti hanno diritto ad un dialogo costruttivo con i docenti in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici. A tal fine, tutta la documentazione relativa al Progetto Educativo di Istituto (P.E.I.) è reperibile sul sito della scuola.

Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, affinché siano messi in grado di individuare i propri punti di forza e di debolezza e migliorare il proprio rendimento.

In ogni classe è esposta la griglia valutativa concordata e deliberata dal collegio dei docenti, inoltre tutte le valutazioni, formalmente definite con annotazione sul registro e sui compiti, devono essere comunicate ad alunni e genitori.

Nel caso in cui gli organi collegiali assumano decisioni che influiscano in modo rilevante sull'organizzazione della scuola (quali i rientri pomeridiani, la settimana corta, l'orario flessibile), tali decisioni devono essere presentate nelle singole classi perché esse esprimano un parere consultivo in merito. A tal fine i voti espressi vanno calcolati sul numero degli alunni votanti e non delle classi.

I docenti attivano altresì un dialogo costruttivo con gli studenti e i genitori riguardo alla scelta dei libri e dei materiali didattici, secondo i tempi e i modi indicati dalla normativa in vigore.

La scuola organizza attività integrative alle quali lo studente può partecipare liberamente; la non partecipazione a tali attività non influisce negativamente sul profitto, la partecipazione può dar esito, secondo le modalità previste, a credito scolastico. Le iniziative complementari si inseriscono negli obiettivi formativi della scuola. La partecipazione alle relative attività può essere tenuta presente dal Consiglio di classe ai fini della valutazione complessiva dello studente. Le attività integrative e le iniziative complementari sono disciplinate dal D.P.R. 567/96 e sue modifiche e integrazioni. Il Comitato studentesco ha facoltà di parere in fase di decisione e organizzazione di ogni iniziativa.

La scuola s'impegna, compatibilmente con le risorse disponibili, ad acquisire o sostituire una strumentazione tecnologica adeguata e ne promuove l'utilizzo consapevole e l'accesso autonomo da parte degli studenti, conformemente con le norme che regolano l'utilizzo degli spazi attrezzati.

In caso di specie, è consentito l'uso dell'aula computer per svolgere ricerche o realizzare elaborati utili al lavoro didattico curriculare e comunque previa autorizzazione del docente dell'ora di lezione in cui lo studente utilizza la strumentazione tecnologica.

ART. 2 - ASSEMBLEE DI CLASSE E DI ISTITUTO

Gli studenti hanno diritto di riunione e di assemblea a livello di istituto e di classe, limitatamente al periodo ottobre-aprile.

E' consentito lo svolgimento di un'assemblea di istituto ed una di classe al mese. La prima sarà fruibile per l'intera giornata scolastica (non oltre le ore 12,15) e la seconda nell'arco di due ore da svolgersi ogni volta in discipline diverse. Per l'assemblea di classe, i rappresentanti di classe prendono nota dei problemi emergenti e segnalati dalla classe, in modo che oggetto dell'assemblea mensile siano i problemi in questione e non temi vaghi.

L'assemblea di istituto si svolge in due fasi: le prime due ore con modalità "assemblea di classe", le ultime due in "modalità collettiva".

La seconda fase si tiene in assemblea plenaria, articolata secondo criteri di aggregazione (per corsi o biennio e triennio), che consenta una distribuzione degli alunni in due o tre grandi gruppi, secondo la ricettività degli spazi disponibili (aula magna, aula multimediale ed eventuali parti di corridoi).

L'assemblea, sia di classe che di istituto, nomina di volta in volta un presidente e due segretari verbalizzatori, e ne comunica i nomi al Preside unitamente alla richiesta di convocazione. Per l'individuazione dell'ordine del giorno dell'assemblea di istituto gli studenti, tramite il comitato studentesco e i rappresentanti di ciascuna classe, adottano una programmazione per l'intero anno scolastico, su temi concernenti la scuola e la società. Argomenti non previsti nella programmazione annuale devono derivare, comunque, dalla interpretazione e dalla sintesi dei problemi emersi nelle singole assemblee mensili di classe.

L'assemblea di istituto è convocata su richiesta del comitato studentesco di istituto, oppure dal 10% degli studenti.

L'assemblea di classe è convocata su richiesta della maggioranza della classe per il tramite dei propri rappresentanti.

Le assemblee non possono essere tenute nello stesso giorno della settimana durante l'anno scolastico. Esse, inoltre, non possono essere tenute nel mese conclusivo delle lezioni.

La richiesta di convocazione con l'ordine del giorno delle assemblee deve essere presentata al Preside almeno cinque giorni prima della data di convocazione.

L'assemblea di istituto deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che dovrà prevedere, tra l'altro, il divieto di lasciare i locali della scuola prima che sia terminata la quarta ora di lezione.

Il comitato studentesco, ovvero il presidente eletto dall'assemblea di istituto, garantisce l'esercizio democratico dei diritti dei partecipanti attraverso la regolamentazione degli interventi, il rispetto dell'ordine del giorno, la regolazione di eventuali votazioni.

A richiesta degli studenti, le ore destinate alle assemblee possono essere utilizzate per lo svolgimento di attività di ricerca, di seminario e per lavori di gruppo.

Alle assemblee di istituto può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti, unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno. Detta partecipazione deve essere autorizzata dal Dirigente scolastico in collaborazione con il Presidente del Consiglio di Istituto.

Alle assemblee di istituto possono assistere, oltre al Preside tutti i docenti e il personale ATA della scuola.

Il Preside, o un suo delegato, ha potere di intervento nel caso di violazione del regolamento o in caso di constatata impossibilità di ordinato svolgimento dell'assemblea.

Gli studenti, previa autorizzazione del Dirigente, potranno fruire degli ambienti scolastici limitatamente alle attività culturali, sportive e/o di volontariato promosse dalla scuola.

Gli studenti che intendano esercitare tale possibilità devono attenersi al D.P.R. 24/06/1998 n. 249 (Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria) e, in particolare, devono presentare richiesta al Preside con almeno 5 giorni di anticipo, specificando:

- a) quali attività intendono svolgere;
- b) chi sono e quanti sono gli studenti che si riuniscono;
- c) i nomi dei responsabili;
- d) eventuali docenti che assumano l'impegno di partecipare, con relativa firma di adesione;
- e) la durata dell'attività.

ART. 3 – DOVERI

Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi, ad assolvere assiduamente agli impegni di studio, a mantenere un comportamento corretto e collaborativo, ad avere nei confronti

del capo di Istituto, dei docenti, del personale non docente, lo stesso rispetto che questi ultimi devono loro, ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dall'apposito regolamento, in particolare non sostando lungo le scale antincendio ed eseguendo con assoluta tempestività, se necessario, le azioni previste dal "piano di evacuazione" dell'edificio scolastico, ad utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici, comportandosi in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola, a deporre i rifiuti, differenziandoli, negli appositi contenitori ed avere la massima cura nell'uso degli arredi, condividendo la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico.

ART. 4 - DISCIPLINA E VIGILANZA SUGLI STUDENTI

Gli studenti possono entrare nella scuola nello stesso momento in cui è aperta(ore 7,45) e comunque 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni, pertanto il personale docente dovrà trovarsi in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni.

L'inizio delle lezioni è fissato annualmente da deliberazione del Consiglio di istituto.

Per venire incontro alle esigenze degli studenti fuori sede l'orario delle lezioni è stabilito con apposito quadro orario debitamente approvato.

Ogni docente è responsabile della vigilanza degli studenti durante le ore di lezione. Responsabili della vigilanza degli studenti durante l'intervallo didattico sono i docenti della terza ora e, diffusamente, i collaboratori scolastici.

Agli studenti rappresentanti di classe e di Istituto è consentito prendere contatti con i colleghi al fine di dare comunicazioni su iniziative di interesse collettivo, solo previa autorizzazione del Dirigente e/o Vicepreside o docenti dell'ora cinque minuti prima della fine dell'ora o subito all'inizio dell'ora successiva.

Durante le assemblee di classe i docenti tenuti a svolgere le ore di lezione sono responsabili dell'ordinato svolgimento dei lavori e, pertanto, rimangono nelle classi o nelle immediate vicinanze delle stesse.

Art. 5 - RICREAZIONE

La ricreazione si svolge negli ultimi dieci minuti della terza ora.

Al suono della campana che segnala il termine della ricreazione gli alunni dovranno trovarsi nelle rispettive aule. In caso di ritardo nel rientrare in aula lo stesso verrà annotato nel registro di classe e, dopo tre volte, sarà oggetto di sanzione, dopo segnalazione del docente della classe al Dirigente Scolastico.

La ricreazione si svolge in classe e si consente a gruppi alterni di usufruire dei distributori e dei servizi igienici; la vigilanza all'interno dell'istituto è a carico dei docenti della 3^a ora, coadiuvati dai collaboratori scolastici.

Gli alunni non possono allontanarsi dall'istituto per tutta la durata dell'orario di lezione, compresa la ricreazione.

Durante la ricreazione, non è assolutamente consentito correre per i corridoi e/o gridare.

Durante la ricreazione, non è consentito l'utilizzo dei telefoni cellulari.

ART. - 6 P E R M E S S I

L'alunno/a che arrivi entro dieci minuti di ritardo rispetto all'orario di inizio delle lezioni dovrà esibire la giustificata del genitore sulla piattaforma digitale. Qualora l'alunno non possa esibire la giustificata digitale, sarà comunque ammesso in classe, tuttavia la scuola si farà carico di comunicare alla famiglia il ritardo da giustificare il giorno dopo.

L'alunno che arrivi a scuola dopo i dieci minuti dall'inizio delle lezioni resterà a scuola (in ambienti ad hoc) e sarà ammesso in classe solo alla seconda ora con l'obbligo di essere giustificato dal genitore in presenza il giorno dopo direttamente al docente della prima ora. In ogni caso se l'ingresso dovesse avvenire dopo la prima ora, l'alunno dovrà essere accompagnato dal genitore. Si precisa che, qualora lo studente non dovesse giustificare i ritardi per un numero di cinque volte complessive nel periodo di valutazione interessato, ci saranno ricadute sul voto di comportamento. Per lo studente che abbia registrato oltre le cinque assenze anche non consecutive è richiesta la presenza del genitore per la giustificata medesima. Le assenze che superano i cinque giorni consecutivi dovranno essere giustificate con certificato medico per motivazioni di salute o dal genitore in presenza per altre motivazioni.

L'uscita dalla scuola prima del termine delle lezioni e non prima della fine della terza ora (fatte salve dimostrate urgenze) può essere consentita dal Dirigente o dal suo delegato solo agli studenti prelevati dal genitore che dovrà provare la propria identità.

Tali norme valgono sia per gli studenti minorenni che per i maggiorenni.

ART. 7- ASSENZE COLLETTIVE

Gli studenti, prima di assumere la decisione di astenersi in massa dalle lezioni, devono informare il Dirigente e i docenti con congruo anticipo sui motivi della protesta, onde possano essere attivate le procedure che rimuovano le cause del disagio e possano essere informati tempestivamente anche i genitori.

Le assenze collettive saranno, comunque, considerate ingiustificate e le ore di lezione perdute saranno recuperate con le modalità e nei tempi da individuare di volta in volta, anche con il parere del consiglio d'Istituto, al fine di garantire il numero minimo di duecento giorni di attività didattica.

La scuola informerà le famiglie delle assenze collettive, al fine di avviare una più intensa e proficua collaborazione scuola/famiglia e per contenere i fenomeni suddetti. Per tale motivo sarà necessaria la presenza del genitore per giustificare l'assenza collettiva.

ART. 8 - DIVIETO DI FUMARE

A scuola è proibito fumare, come per legge e successive modificazioni. Nei confronti degli studenti sorpresi a fumare nei locali scolastici (ivi compresi i luoghi a cielo aperto), unitamente alle sanzioni previste dalla legge, si adotteranno anche sanzioni disciplinari che verranno valutate di volta in volta.

ART. 9 - DIVIETO DI USO DEI TELEFONI CELLULARI

Durante l'intera giornata scolastica è vietato l'utilizzo dei telefoni cellulari che dovranno essere spenti e depositati in apposita custodia tenuta sottochiave dai rappresentanti di classe o loro delegato.

Nei confronti dello studente trovato in possesso di telefono cellulare durante le ore di lezione saranno comminate le sanzioni di cui alla lettera b), mentre nel caso di possesso e uso improprio si passerà alle sanzioni previste alla lettera c) dell'art. 11. Allo studente trovato in possesso di telefono cellulare durante lo svolgimento di una prova di verifica, sarà comminata anche la sanzione dell'annullamento della prova medesima con valutazione al minimo della griglia valutativa.

L'uso del cellulare è consentito per deroghe a cura dei docenti e per casi eccezionali.

Circa l'uso del cellulare da parte del docente si rimanda al Regolamento Docenti e/o al Codice etico docenti.

Art. 10-ASSENZE PROLUNGATE

Gli studenti che nel corso dell'anno scolastico non hanno totalizzato un numero di presenze pari o superiore al 75% del monte ore di lezione dell'anno, non sono ammessi allo scrutinio per il passaggio alla classe successiva. Casi del tutto eccezionali potranno essere sottoposti all'esame del Consiglio di classe che delibererà in via definitiva.

ART. 11 – DISCIPLINA

I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Le sanzioni disciplinari sono temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Allo studente potrebbe essere offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative).

Agli studenti che non osservano i doveri di cui al D.P.R. 24/06/98 n. 249 nonché quelli riportati nel presente regolamento, o che non tengono un comportamento corretto all'interno della comunità scolastica, sono inflitte, secondo la gravità della mancanza, le seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta privata o in classe;
- b) sospensione dalle lezioni per un periodo non superiore ai 5 giorni;
- c) sospensione dalle lezioni fino a 15 giorni.

Per mancanza ai doveri scolastici, per negligenza abituale e per assenze ingiustificate si impartiscono le sanzioni di cui alle lettere a).

Per fatti che turbino il regolare andamento della scuola, per offese al decoro personale e alle istituzioni, per offesa e per oltraggio all'istituto e al corpo insegnante si assegnano le sanzioni di cui alle lettere b) e c).

Qualora concorrano circostanze attenuanti e il profitto e la condotta precedente siano di buon livello, può essere inflitta la sanzione di grado inferiore a quello stabilito. In caso di recidiva può essere inflitta la sanzione di grado superiore.

La sanzione di cui alla lettera a) è assegnata dal professore o dal Preside, mentre quelle di cui alle lettere b) e c) sono inflitte dal consiglio della classe cui appartiene lo studente, salvo che il Dirigente Scolastico possa operare l'allontanamento temporaneo in attesa della riunione del Consiglio di classe.

Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni di esame sono determinate dalla commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Delle sanzioni irrogate di cui alle lettere b) e c) va sempre data comunicazione alle famiglie e agli studenti, a cui contestualmente va rivolto l'invito ad incontrare il Preside o un suo delegato per preparare il rientro nella comunità scolastica.

Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) sono comminate allo studente che si rende responsabile di gravi lesioni o danni a persone, ferme restando le conseguenze di rilevanza civile o penale.

Nel caso di danni arrecati al patrimonio della scuola gli studenti responsabili devono rifondere il costo dell'arredo danneggiato e degli interventi di riparazione, previa accettazione del Dirigente e fermo restando le conseguenze di rilevanza civile e penale.

Le sanzioni di cui alle lettere b) e c) possono essere convertite in attività utili alla comunità scolastica quali collaborazione nel prestito di libri di biblioteca, pitturazione di un ambiente, lavori al computer...

ART. 12 - ORGANO DI GARANZIA

Viene istituito un organo di garanzia all'interno della scuola con le attribuzioni previste dal ripetuto D.P.R. 24/06/1998 n. 249.

I provvedimenti decisi dall'organo collegiale preposto comportano l'instaurarsi di una procedura aperta da una breve istruttoria a porte chiuse dell'organo disciplinare e seguita dall'audizione dello studente nei cui confronti l'organo procede. Esaurita questa fase l'organo di disciplina torna a riunirsi a porte chiuse e decide sulla sanzione da comminare. Tale decisione è subito comunicata allo studente interessato che, ammesso dinanzi a tale organo, può chiedere la commutazione della sanzione. Su tale eventuale richiesta decide in via definitiva l'organo di disciplina, che renderà tempestivamente note le sue conclusioni all'interessato.

L'Organo di Garanzia (OG) è composto da:

- n° 2 docenti, eletti dal Collegio Docenti
- n° 2 studenti (di cui 1 del biennio e 1 del triennio eletti separatamente)
- n° 1 genitore, eletto dal Comitato Genitori
- n° 1 rappresentante del personale non docente
- n° 1 presidente (scelto dallo stesso OG) che sia attualmente esterno alla scuola (potrebbe essere un ex docente/genitore/studente, un rappresentante indicato dal Comune, un esperto che collabora abitualmente con la scuola...) con la funzione di mediare tra le diverse componenti e di fornire un punto di vista esterno rispetto alla scuola (vanno comunque precisate le competenze che questa figura deve possedere, le risorse a disposizione dell'OG ed eventuali forme di retribuzione per i partecipanti). Le elezioni avvengono all'inizio di ogni anno scolastico, secondo le modalità definite da ogni singola componente. L'OG interviene nelle sanzioni disciplinari (diverse dalle sospensioni) e nei conflitti in merito all'applicazione del Regolamento di Istituto, su richiesta di chiunque ne abbia interesse. Le funzioni dell'OG sono:
 - controllo sull'applicazione del Regolamento (tramite interviste, questionari, statistiche...)
 - proposta di eventuali modifiche/integrazioni (a seguito delle indagini effettuate)
 - facilitazione/mediazione in caso di conflitto fra le parti
 - informazione sul Regolamento di Istituto (distribuzione di materiali, controllo sull'efficacia degli interventi informativi)
 - assistenza agli Organismi di Disciplina dei Consigli di Classe nella definizione delle sanzioni sostitutive
 - assistenza agli studenti che subiscano un provvedimento di allontanamento dalla scuola (sospensione) durante e dopo il provvedimento stesso (art. 4, comma 8 dello Statuto)
 - intermediario con l'Autorità Giudiziaria in caso si renda necessario.

Il ricorso all'OG avviene entro 15 giorni dall'irrogazione della sanzione e può essere inoltrato da parte dello studente o da chiunque ne abbia interesse. In caso di ricorso o di conflitto l'OG convoca preliminarmente le parti in causa per permettere loro di esporre il proprio punto di vista; qualora lo ritenga opportuno, può consultare un esperto anche esterno alla scuola. Lo scopo primario dell'OG è quello di arrivare ad una mediazione soddisfacente per le parti in causa; nel caso ciò non sia possibile, l'OG elabora una risoluzione a cui le parti si devono attenere. La decisione viene verbalizzata e pubblicizzata mediante l'affissione in un apposito spazio. L'OG si riunisce obbligatoriamente nei mesi di ottobre, febbraio e maggio per procedere all'attività di valutazione del funzionamento del Regolamento secondo le modalità prestabilite. Le riunioni dell'OG devono almeno prevedere la presenza di 4 eletti (tra cui almeno 1 studente) per avere validità legale. Le decisioni all'interno dell'OG vengono prese a maggioranza o per consenso, a discrezione dell'OG stesso. L'OG ha diritto, qualora ne faccia richiesta, ad avere una formazione specifica e/o una supervisione di esperti su temi attinenti la propria funzione (ad esempio: la risoluzione dei conflitti, la negoziazione, la normativa scolastica...).

ART. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

L'adozione del regolamento si effettua previa deliberazione del Consiglio di Istituto.

Il Regolamento approvato è pubblicato sul Sito della scuola e nella sezione “Amministrazione trasparente”